

COMUNE DI CREMOSANO

PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Numero 136 AREA TECNICA 49	Procedura negoziata (ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera c) bis e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016) per affidamento dei lavori per realizzazione di nuovo asilo nido in Comune di Cremosano (CR) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - CIG n. 9805019DA2 - CUP J21B22000850006 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
Data 22-08-2024	

IL SEGRETARIO COMUNALE

AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata “NUOVO ASILO NIDO” del Comune di Cremosano, acquisito al protocollo dell'ente n. 1645 del 07.04.2023, a firma dell'arch. Fulvio Bachiorrini, aggiornato in linea meramente tecnica con delibera n. 80 del 21.09.2023;
- con Determinazione del Responsabile n. 103 del 13.06.2024, a seguito di scorrimento di graduatoria, sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione della sopramenzionata opera pubblica alla Impresa Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract – CF 09694300964 con sede a Cantù (MB) che ha dichiarato, nella precedente fase di gara, di operare con la consorziata EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE per un importo di € 782.220,327 oltre € 33.389,60 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 815.609,92 oltre IVA 10%;

Vista:

- la richiesta n. prot. 3040 del 30.07.2024 della ditta appaltatrice di subappaltare i lavori di Esecuzione delle opere di demolizione fabbricati, scavi e reinterri per un importo complessivo pari a €.50.000,00 IVA esclusa, di cui €. 2.500,00 per oneri della sicurezza all' Impresa LAMERA SCAVI S.N.C. DI LAMERA BATTISTA & C., con sede in Via Cascina Pia n. 64 –24058 Romano di Lombardia (BG), P.I. 01655610168;
- la documentazione presentata dalla ditta assegnataria dalla quale risulta che l'impresa subappaltatrice possiede i requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica previsti dalla legge;

Verificato che l'affidatario:

- ha trasmesso, con nota acclarata al prot. 3040 del 30.07.2024, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- il contratto di subappalto suddetto è corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti;
- ha trasmesso dichiarazione circa l'insussistenza di forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;

Considerato che, secondo quanto previsto all'art.17 del contratto sottoscritto in data 18.07.2024, “Il subappalto è soggetto all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 29/07/2021; tTutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di legge con particolare riferimento alla classificazione di cui all’Art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto”;

Sentito il RUP dell'intervento, che esaminata la documentazione suddetta ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, dunque, non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) di autorizzare Impresa Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract – CF 09694300964 con sede a Cantù (MB) che ha dichiarato, nella precedente fase di gara, di operare con la consorziata EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE al subappalto dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di demolizione fabbricati, scavi e reinterri per un importo complessivo pari a €.50.000,00 IVA esclusa, di cui €. 2.500,00 per oneri della sicurezza all’ Impresa LAMERA SCAVI S.N.C. DI LAMERA BATTISTA & C., con sede in Via Cascina Pia n. 64 –24058 Romano di Lombardia (BG), P.I. 01655610168;
- 2) di acquisire la documentazione di cui al prot. n. 3040 del 30.07.2024 e relativa documentazione per l'espletamento dei controlli di legge;
- 3) di dare atto che la spesa dell'intera opera pubblica è stata impegnata al capitolo 9400, n. 440/2022;

- 4) di precisare, ai sensi del codice dei contratti, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto; l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
- 5) DI PRECISARE, ai sensi del codice dei contratti, che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 6) DI PRECISARE che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- 7) DI PRECISARE che per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- 8) DI PRECISARE CHE in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto; nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
- 9) DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del codice dei contratti, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
- 10) DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del codice dei contratti, che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese

subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- 11) DI DISPORRE sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- 12) DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL/DEC per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
- 13) DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- 14) DI PUBBLICARE il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Cremosano, 22-08-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (AVV. MARCO GREGOLI)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

(Ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00

Art. 9 D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cremosano, li

F.to FORNAROLI MARCO

Copia della presente Determinazione viene trasmessa al Sindaco in data _____

Visto:

IL SINDACO

F.to (Marco Fornaroli)

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) a partire dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to= GREGOLI AVV. MARCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(AVV. MARCO GREGOLI)